



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

PEC: comune.favara@pec.it

Centralino unico: (+39) 0922448111

www.comune.favara.ag.it

OGGETTO: Procedura di evidenza pubblica per l'affidamento, a terzi, del servizio di trasporto pubblico locale urbano (TPL) ai sensi del regolamento europeo n.1370/07 ” per anni 9 (nove) – dal 1° Dicembre 2025 al 30 Novembre 2034.

Cig _____ ;

CPV 60112000-6 Servizi di trasporto pubblico terrestre.

AREA n. 3 – Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO

PER IL SERVIZIO DI

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO

Comune di Favara

Art. 1 (Definizioni)

Ai fini del presente Capitolato si intende per:

Ente affidante o appaltante: il soggetto che affida l'esecuzione dei servizi di Trasporto Pubblico Urbano (TPL) oggetto del presente capitolato;

Gestore o Impresa affidataria: il soggetto partecipante che, risultando il miglior offerente, sia aggiudicatario della fornitura dei servizi di trasporto pubblico locale, il quale deve attenersi a tutti gli obblighi e le condizioni previsti nel Capitolato, nel Disciplinare e in tutti gli allegati di Gara da tenere in considerazione ai fini della formulazione dell'offerta;

Gestore uscente: l'impresa affidataria che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale oggetto del presente capitolato sino al subentro di una nuova impresa affidataria;

Nuovo aggiudicatario: il soggetto che alla scadenza del contratto scaturente dal presente affidamento subentra all'impresa affidataria a seguito di una nuova procedura di gara.

Contratto: contratto di servizio.

Art. 2 (Oggetto dell'Appalto)

- * Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento dell'esercizio delle linee di trasporto pubblico locale urbano, nel prosieguo denominati, per brevità, servizio di "TPL", con autobus nel territorio del Comune di Favara, così come definiti nel programma di esercizio di cui all'allegato B 1.
- * Il Servizio dovrà espletarsi con la massima accuratezza e diligenza, secondo gli itinerari e gli orari indicati.
- * Il Capitolato individua gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti dell'Ente concedente e dell'Impresa concessionaria derivanti dall'aggiudicazione del servizio. Questi obblighi concorrono a definire, unitamente alle informazioni dell'allegato B 1, il quadro di riferimento per la formulazione dell'offerta tecnica ed economica. L'allegato B 1 costituisce parte integrante del presente Capitolato di gara.
- * L'esercizio dei servizi e l'adempimento degli impegni e degli obblighi dell'Ente concedente e del Gestore sono regolati mediante Contratto di servizio in forma pubblica amministrativa e nel rispetto del presente capitolato.

Art. 3 (Ammontare, Corrispettivo e Modalità di Pagamento)

1 - Si attribuisce all'Impresa concessionaria la titolarità del corrispettivo annuo definito in sede di aggiudicazione sulla base dei chilometri annui percorsi, nonché la titolarità della vendita dei titoli di viaggio e incameramento dei relativi introiti.

2 - Ai soli fini della quantificazione del valore dell'appalto, si assume quale importo presunto la cifra di € 1.026.343,10 per i 9 anni (esclusa IVA e adeguamento ISTAT).

3 - Il corrispettivo annuale è determinato in € 114.038,00, oltre IVA al 10% e adeguamento ISTAT, considerando un costo così come previsto dalla normativa regionale per un servizio ammontante a 49951 KM annuali di percorrenza espletato in 305 giorni, compresi sabati ed esclusi festivi.

4 - La Regione Sicilia garantisce annualmente, sulla base delle normative vigenti, la copertura finanziaria del servizio TPL provvedendo annualmente al trasferimento, anche ai Comuni, delle somme necessarie all'espletamento del servizio in questione; tali importi vengono erogati ai Comuni in 4 ratei trimestrali al 96% con saldo finale del 4%; Pertanto l'importo sarà erogato in rate trimestrali entro 30 giorni dall'emissione della fattura da parte dell'impresa affidataria.

Nessun onere aggiuntivo è previsto a carico del Comune di Favara oltre a quanto sopra specificato.

Art. 4 (Durata del Contratto)

- * La durata dell'affidamento dei servizi, oggetto del presente capitolato, è pari a mesi 108 (centootto) (giorni annuali 305 incluso il sabato ed esclusi i festivi), decorrente dal giorno successivo alla stipula del contratto e per la durata di cui sopra, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023.
- * Alla scadenza del termine, il contratto si intende risolto di diritto, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione di proroga.

Art. 5 (Cause di risoluzione del contratto)

- * Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, l'Ente Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
- * mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto;
- * mancato rispetto di quanto previsto nell'offerta oggetto di aggiudicazione e nel presente capitolato;
- * abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte del Gestore;
- * gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
- * perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
- * In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Contratto, nei casi indicati al precedente comma 1, è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'Impresa affidataria, la quale dovrà risarcire l'Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il ri-affidamento del servizio ad un diverso Gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.
- * Nel caso previsto dal comma 1 lett. b), la risoluzione del contratto è preceduta da una diffida.
- * Il Gestore è tenuto comunque, al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario.

Art. 6 (Modalità di esercizio)

L'Affidatario dovrà espletare il servizio nel rispetto degli obblighi minimi, delle specifiche tecniche ed alle condizioni minime di qualità definiti dall'Ente affidante esposte nei documenti di gara.

1. Il Programma d'esercizio si svolge secondo il percorso e gli orari riportati rispettivamente nell'allegato al presente Capitolato indicato con la lettera B1;
2. Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta aggiudicataria con propri capitali e mezzi tecnici e amministrativi;
3. L'affidatario è tenuto a svolgere le proprie mansioni nel rispetto del programma di esercizio, in termini di orari e di percorsi;
4. Al programma di esercizio corrisponde una percorrenza chilometrica annua stimata in Km. 49951, tale parametro viene considerato costante per l'intera durata del contratto.
5. Le modifiche del programma di esercizio sono sempre determinate dall'Amministrazione, eventualmente anche su iniziativa del soggetto affidatario. La ditta appaltatrice non può in alcun modo apportare modifiche non concordate.

6. Le modifiche del programma di esercizio, in aumento o in diminuzione, inferiori al 5% (cinque per cento) della percorrenza annua prevista in fase di appalto, non danno luogo all'aggiornamento del corrispettivo da riconoscere all'affidatario del servizio, a prescindere dal fatto che tali modifiche siano riconducibili al comma 2 o comma 3 dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010.

7. Le suddette modifiche non potranno comportare l'impiego di ulteriori veicoli e/o personale per l'espletamento del servizio; spetta all'affidatario l'onere di dimostrare e documentare la necessità di ricorrere a risorse aggiuntive per lo svolgimento delle modifiche richieste.

8. Modifiche temporanee di limitata entità di orari e percorsi, conseguenti ad attività di breve durata (es. chiusura strade per lavori di ripristino) non vengono riconosciute come modifiche del programma di esercizio; relativamente a tali modifiche temporanee, il soggetto affidatario si impegna ad assicurare il regolare svolgimento del servizio, rinunciando ad avanzare richieste di indennizzo o compensazione a carico dell'Amministrazione

In particolare, nell'esercizio della rete:

- * gli orari devono essere compilati in modo che la velocità massima sia mantenuta nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e la velocità commerciale, che non deve comunque superare quella consentita dalle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, garantisca la sicurezza del servizio e l'incolumità pubblica;
- * il libero accesso alle vetture ed agli impianti opportunamente regolamentati è consentito ai dipendenti dell'Ente Appaltante;
- * sugli autobus non dovrà tollerarsi per nessuna ragione un carico superiore al massimo - fissato nella carta di circolazione - di viaggiatori o di bagagli merci. Ogni modifica apportata agli autobus in servizio pubblico, rilevante ai fini dell'esercizio pubblico, deve essere comunicata all'Ente affidante che si riserva, quando ne sia il caso, di sottoporre l'autoveicolo ad un nuovo collaudo. Questo è poi necessario tutte le volte che venga effettuata una modifica che comporti una diversa quantità di posti viaggiatori o di bagagli merci.

Con l'acquisto di nuovi autoveicoli da adibire al servizio automobilistico l'impresa affidataria deve segnalare all'Ente affidante il tipo e le caratteristiche. L'impresa affidataria non può alienare gli autobus adibiti al servizio o destinarli ad altro uso senza l'autorizzazione dell'Ente affidante.

È fatto obbligo all'impresa affidataria di rilasciare per il trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e dei pacchi appositi biglietti, contromarche o riscontri da staccarsi da blocchetti o da macchine emittitrici all'atto stesso del pagamento del prezzo effettivo del trasporto comprendente gli oneri tributari secondo le disposizioni in vigore.

I documenti di trasporto dovranno contenere:

- * il prezzo del trasporto;
- * il nominativo della Impresa esercente;
- * gli estremi dell'autolinea, nonché il percorso consentito;
- * la data del rilascio dei documenti stessi.

Sia sui biglietti di corsa semplice che su quelli di abbonamento dovrà essere indicato, fra l'altro, il periodo di loro validità secondo le disposizioni tariffarie vigenti. Le matrici di tutti i sopraindicati documenti di trasporto devono essere conservate dall'impresa affidataria per la durata di anni uno. L'impresa affidataria ha, comunque, l'obbligo di introdurre tutte le necessarie modifiche derivanti dall'attuazione del Sistema di Tariffazione Integrata sul territorio regionale.

L'impresa affidataria ha l'obbligo di ottemperare a tutte le richieste dell'Ente affidante sia per quanto riguarda lo stato degli autoveicoli e sia degli impianti di officina. È tenuto, inoltre, alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico contenute nella legge 28 settembre 1939 n.1822 e ss. mm. e ii., nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione sulle strade e aree pubbliche. L'impresa affidataria è, altresì, tassativamente tenuto ad attenersi prontamente e diligentemente a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate o da emanare dalla Regione e dall'Ente Appaltante. Le variazioni alle modalità di esercizio autorizzate nel corso dell'espletamento del servizio saranno riportate in calce al presente contratto con gli estremi del provvedimento.

L'impresa affidataria si obbliga ad esercitare il servizio di TPL secondo il programma di esercizio di cui agli allegati, nel rispetto dei principi e degli standard qualitativi di cui al Capitolato.

L'impresa affidataria è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o da soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:

- a) della manutenzione ordinaria e straordinaria, degli impianti propri, in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - b) della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicoli atta a garantire la sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa;
 - c) delle revisioni periodiche del parco veicoli prescritte dalla vigente normativa;
 - d) dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle misure necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;
 - e) dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva delle variazioni relative al programma d'esercizio e all'aggiornamento delle informazioni al pubblico.
- * I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare apposito cartellino di riconoscimento.
 - * L'impresa affidataria ha l'obbligo di prestare il servizio di trasporto a tutte le fermate previste dal programma di esercizio, fatto salvi i divieti espressamente previsti nel presente capitolato o quelli che l'Ente Appaltante vorrà istituire nell'interesse pubblico ed ai fini della sicurezza.
 - * L'impresa affidataria è tenuto all'applicazione di quanto sancito all'art. 4 della L.R. n. 15 del 3 Agosto 2022 riguardante l'accesso degli animali di affezione ai mezzi pubblici.

Art. 7 (Flessibilità del Programma di esercizio)

- * E' fatto divieto alla ditta affidataria gestire linee di trasporto non comprese nel programma di esercizio, salva espressa autorizzazione dell'Ente affidante, necessaria anche ai fini di variazione della rete.

In particolare:

- * Su richiesta o con il consenso dell'Ente Appaltante, il Gestore è tenuto ad apportare parziali variazioni al programma di esercizio in relazione alle mutate esigenze della domanda di mobilità e in base alla soddisfazione della clientela.
- * Per modifiche alle condizioni di appalto di cui alla rete del servizio, comunque preventivamente autorizzate dal Comune, si intendono:

- * l'istituzione di nuove corse o linee anche temporanee;
- * la soppressione di corse o linee esistenti;
- * ogni altra variazione del programma d'esercizio, anche temporanea;
- * variazioni determinate da nuove disposizioni normative e/o di pianificazione dei trasporti.
- * Le modifiche sopra indicate, se contenute entro il limite del 5% delle percorrenze annue programmate, in diminuzione o in aumento delle stesse, non comportano la revisione del contratto e del corrispettivo dovuto, fermo restando l'organizzazione del lavoro secondo il vigente C.C.N.L.

Nel caso di eventi di forza maggiore, quali calamità naturali, terremoti, o comunque eventi non prevedibili e non imputabili alle parti, il Gestore può temporaneamente interrompere o ridurre i servizi di TPL, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive, previo assenso dell'Ente affidante. Le riduzioni temporanee del servizio, connesse agli eventi precedentemente citati, non comportano variazioni del corrispettivo. Il Gestore è tenuto, altresì, a comunicare all'Ente affidante, al più tardi entro le 24 ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio.

- * Qualora la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da lavori ed attività poste in affidante o, su sua specifica autorizzazione, da altri enti o privati, nonché da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza dell'Ente stesso, l'Ente affidante si impegna ad informare il Gestore entro 72 ore e con modalità appropriate, al fine di effettuare le dovute modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.
- * In caso di sciopero il Gestore garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo siglato tra Gestore e Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista della legge sullo sciopero nei servizi essenziali (L. 12-06-1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Gestore garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente e all'utenza.
- * In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'Impresa per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi, l'Ente affidante, fermo restando la risoluzione di diritto del Contratto, attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del servizio, con rivalsa sul Gestore per le spese sostenute.

Art. 8 (Risorse Tecniche)

1. I veicoli adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale devono essere facilmente individuabili dall'utenza mediante opportuni segnali da esporre sul parabrezza e sulla porta laterale del mezzo. All'interno del veicolo deve essere indicato il numero massimo dei posti passeggeri.
2. Qualsiasi disservizio derivante dall'incompatibilità del mezzo prescelto per lo svolgimento del servizio con le caratteristiche della viabilità locale, sarà riconducibile a colpa del soggetto affidatario, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.
3. I veicoli adibiti allo svolgimento del Trasporto pubblico locale devono essere costantemente mantenuti in pieno stato di efficienza funzionale e di decorosa pulizia, sia interna che esterna; essi devono sempre risultare in piena regola con le disposizioni previste dalle vigenti leggi, in particolare in materia di Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e relativo Regolamento di attuazione e L. n. 177 del 25-11-2024 "*Interventi in materia di sicurezza stradale*") di trasporto pubblico di persone. I mezzi devono disporre di adeguata copertura assicurativa.

4. La manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi rimane ad esclusivo carico del soggetto affidatario, così come qualsiasi onere, diretto o indiretto, destinato ad assicurare il regolare funzionamento ed utilizzo dei veicoli.
5. I veicoli adibiti al servizio devono risultare di proprietà del soggetto affidatario per tutta la durata del contratto; sono ammesse anche altre forme di disponibilità (es. leasing) purché compatibili con l'immatricolazione dei mezzi ai sensi della normativa vigente.
6. All'esercizio dei servizi previsti nel presente contratto devono essere adibiti esclusivamente gli autoveicoli immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto persone, ai sensi del Codice della Strada; il personale in numero ed inquadramento deve essere adeguato.
7. Sugli autoveicoli non è consentito trasportare un numero di viaggiatori ed un carico superiore ai limiti fissati dalla carta di circolazione.
8. L'Impresa affidataria deve dimostrare di avere la disponibilità delle risorse umane e materiali necessarie all'espletamento del servizio.
9. Prima dell'inizio del servizio, l'Impresa affidataria si obbliga a provvedere per ciascun mezzo impiegato all'assicurazione obbligatoria stabilita dalle leggi vigenti. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di stipulare le polizze assicurative specificate nell'art. 32 del contratto di servizio.
10. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di trasmettere all'Ente Appaltante:
 - * l'elenco dei mezzi da utilizzare per l'esecuzione del servizio con copia del titolo che ne legittima l'utilizzo e della carta di circolazione;
 - * copia delle polizze assicurative stipulate in ottemperanza agli obblighi di cui al servizio in appalto.

Art. 9 (Obblighi previdenziali, assistenziali e di contratti di lavoro)

1. L'Impresa affidataria dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio secondo quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
2. Al servizio pubblico oggetto del presente capitolato dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione e, comunque, muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'Impresa si impegna a rispettare nei confronti del personale impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL, oggetto del presente Appalto le disposizioni legislative nazionali e regionali che disciplinano lo stato giuridico degli addetti, il trattamento economico e normativo di cui al Contratto Collettivo Nazionale di settore, il corrispondente trattamento previdenziale, le assicurazioni infortunistiche.

Art. 10 (Sostituzione temporanea di un mezzo)

1. Per "sostituzione temporanea" si intende la sostituzione di durata strettamente necessaria alla riparazione o sistemazione del veicolo che, per qualsiasi motivo, non è in grado di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza per l'espletamento di servizio di T.P.L. Essa può derivare sia da eventi programmati (es. revisione), che da cause improvvise ed inaspettate (es. avaria).
2. Il mezzo sostitutivo da utilizzare nei casi di cui al comma precedente, deve garantire le identiche prestazioni del veicolo sostituito, eccezion fatta per i vincoli in riferimento a: omologazione Euro in materia di norme antinquinamento, fermi restando eventuali obblighi o divieti imposti conseguentemente all'applicazione di vigenti normative (Es. Codice della Strada).

3. Il soggetto affidatario è tenuto ad attuare la sostituzione temporanea di un mezzo impossibilitato al prosieguo del servizio entro un lasso di tempo inferiore alle 2 (due) ore dal momento dell'evento che ha causato l'emergenza.

Art. 11 (Sostituzione permanente di un mezzo)

Nel caso di sostituzione permanente di un mezzo per cause di definitiva indisponibilità del mezzo autorizzato in sede di affidamento del servizio, il mezzo deve soddisfare quanto segue:

- rispettare i vincoli di cui all'art. 6 per quanto riguarda l'impianto per l'aria condizionata ed il sistema di alimentazione, omologazione Euro, con riferimento alle norme antinquinamento, pari o migliorativa rispetto al veicolo da sostituire, capacità di trasporto passeggeri non inferiore a quella del mezzo da sostituire.

- la sostituzione permanente di uno dei veicoli adibiti al servizio T.P.L. deve essere sempre preventivamente comunicata all'Amministrazione, in forma scritta e con congruo anticipo, così da consentire una valutazione da parte dell'Amministrazione stessa, tale da escludere l'eventualità che il nuovo mezzo possa in qualche modo peggiorare il livello di qualità del servizio. Quindi, l'impiego di un nuovo mezzo a titolo di sostituzione permanente deve, in ogni caso, essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.

Art. 12 (Ulteriori indicazioni per la sostituzione di un mezzo)

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere eventualmente la sostituzione, a carico della ditta appaltatrice, di uno o più automezzi, che di norma effettuano il servizio di trasporto pubblico, qualora dovessero venire meno, per giustificati motivi, le condizioni ritenute indispensabili per assicurare un livello di qualità sufficiente.

Art. 13 (Obblighi tariffari)

- * Il soggetto affidatario è tenuto al pieno rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione la quale stabilisce le tariffe dei servizi di trasporto minimi;
- * I conducenti degli automezzi devono procedere all'obliterazione dei biglietti e alla verifica della validità degli abbonamenti;

Art. 14 (Obblighi di qualità dei servizi)

1. L'impresa affidataria provvede, tramite propri preposti, ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e a comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.

2. L'impresa affidataria è tenuta ad una attività continua di miglioramento dei livelli di qualità del servizio secondo gli standard previsti nel presente capitolato.

3. L'impresa affidataria è tenuta ad adottare una propria “*Carta della mobilità*”, redatta per l'intero bacino oggetto di appalto, sulla base dei principi e degli indirizzi tracciati dalle normative di settore e degli indicatori di efficienza ed efficacia del servizio.

4. L'impresa affidataria è tenuta ai successivi adempimenti:

- * Regolarità e puntualità del servizio;
- * Pulizia;
- * Confortevolezza del viaggio;
- * Informazione alla clientela;

- * Raccolta Reclami e/o suggerimenti da parte dell'utenza e relativo riscontro
- * Rispetto dell'ambiente.
- * Manutenzione dei mezzi

Art.15 (Obblighi di informazione all'utenza)

L'impresa affidataria procederà a fornire la capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto.

In particolare l'informazione da fornire all'utenza dovrà essere così articolata:

- a) comunicazione telefonica e/o telematica (es. numero verde dedicato, realizzazione sito internet).
- b) informazione a bordo.
- c) informazione a terra (segnalazione delle fermate in apposite paline, prospetti degli orari esposti presso le fermate).

Eventuali variazioni temporali nei programmi di esercizio dovranno essere opportunamente segnalate tramite avvisi all'utenza posti a bordo dei mezzi di trasporto.

Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi e in ogni caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, il Gestore garantirà una tempestiva informazione all'utenza entro 10 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.

Art. 16 (Obblighi del l'impresa affidataria alla scadenza del contratto - Clausola sociale)

L'impresa affidataria presenterà all'Ente affidante, almeno dieci giorni prima della scadenza del Contratto di Servizio di cui al presente appalto l'elenco del personale dipendente, da trasferire all'eventuale nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo, preposto alla rete oggetto del presente capitolato.

Art. 17 (Garanzie)

L'impresa affidataria è obbligata, prima dell'inizio del servizio, a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, al fine di consentire all'Ente affidante di verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per i servizi di TPL.

Art. 18 (Vigilanza e sanzioni)

1. L'Ente Appaltante esercita tutte le funzioni di vigilanza e controllo sul servizio previste dalla vigente normativa e dal contratto. Per le funzioni di vigilanza e di controllo, l'Ente Appaltante individua soggetti incaricati delle suddette funzioni.
2. In nessun caso l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente può essere invocato dall'Impresa affidataria o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità dell'Azienda o del personale stesso.
3. I dipendenti dell'Ente Appaltante con funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di servizio. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di agevolare l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, consentendo la verifica dello stato degli autoveicoli e degli impianti, nonché l'accesso alla documentazione dell'Impresa affidataria relativa alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'Impresa affidataria dovrà attenersi a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate dall'Ente Appaltante.

5. Verrà applicata all'Impresa affidataria una sanzione pecuniaria nella misura di € 1.000,00 (mille), da trattenere sul corrispettivo spettante qualora venissero accertate e contestate violazioni in ordine a:

- * variazione abusiva del percorso senza giustificati motivi;
- * mancato rispetto delle tariffe;
- * mancato rispetto degli orari e delle fermate senza giustificati motivi;
- * lievi infrazioni a prescrizioni o a norme di sicurezza;
- * variazione del programma di esercizio da cui non deriva una diminuzione dell'offerta;
- * inosservanza alle disposizioni relative alla libera circolazione dei soggetti svantaggiati;
- * ripetuti ritardi nell'adeguare i servizi alle richieste dell'Amministrazione, o nel fornire informazioni sulla gestione dei servizi, non giustificati da esigenze particolari,

Verrà applicata all'Impresa affidataria una sanzione pecuniaria nella misura di € 2.000 (duemila,00), da trattenere sul corrispettivo spettante allorché venissero accertate e contestate le seguenti violazioni:

- a) utilizzo di materiale rotabile non autorizzato all'immissione in servizio, o non sottoposto alla periodica visita di revisione, o con la polizza RC non in regola;
- b) impiego di personale che non abbia il titolo per la guida di autobus in servizio pubblico o con il quale non sia stato instaurato un regolare rapporto di lavoro;
- c) variazione del programma di esercizio da cui deriva una diminuzione dell'offerta,

Ove, nel periodo di vigenza del contratto, vengano accertate ripetute analoghe infrazioni e/o violazioni, l'importo delle sanzioni previste verrà raddoppiato a partire dalla terza.

Decorso trenta giorni dalla data di contestazione della violazione senza che essa sia stata rimossa o sia stata fornita valida giustificazione entro i termini fissati, le predette sanzioni verranno definitivamente incamerate dall'ente appaltante a titolo di penale, fatta salva la facoltà riconosciuta all'Impresa affidataria di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente, in caso di rigetto da parte dell'Ente Appaltante delle giustificazioni addotte dall'Impresa affidataria stessa.

La misura delle sanzioni sopra riportate potrà essere modificata da parte dell'Ente affidante in relazione ad eventuali integrazioni e modifiche del contratto.

Art.19 (Responsabilità)

1. L'Impresa affidataria assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per l'Ente Appaltante, inerente la gestione e lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, ivi compreso il rispetto di tutte le norme e condizioni connesse alla sicurezza dell'esercizio.

2. L'Impresa affidataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, sarà tenuta ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre norme contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato e nel contratto di servizio.

3. L'Impresa affidataria è soggetta alle condizioni del Capitolato di appalto e del Contratto di Servizio. Per quanto essi non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

4. L'Impresa affidataria dichiara infine di avere preso visione di tutti i documenti di gara e di quant'altro necessario per una completa valutazione degli obblighi connessi all'effettuazione del servizio e dichiara, altresì, di accettare incondizionatamente e senza riserve le norme del presente Capitolato di appalto.

Art. 20 (Definizione delle controversie)

1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.

2. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.

3. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 2 è causa di risoluzione del contratto.

4. Si stabilisce che il foro competente è, in via esclusiva, quello di Agrigento, in forza dell'art 29 del C.P.C.

Art. 21 (Subappalto)

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

La prevalente esecuzione del contratto di servizio di trasporto pubblico locale è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

I soggetti affidatari possono affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante alle condizioni di cui all'art. 119, comma 4 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice. È vietato al Subappaltatore cedere il servizio del presente contratto o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto.

Art. 22 (Revisione del contratto)

Si fa luogo alla revisione del contratto ed alla conseguente variazione dell'ammontare del corrispettivo, nei casi di sensibili variazioni del programma di esercizio, data l'insorgenza di cause di forza maggiore o di mutamenti imprevedibili.

Art. 23 (Clausole finali)

* Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione dovuta a tassa fissa sono a carico dell'impresa affidataria.

* Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile, alla legislazione in materia di trasporti ed al D. Lgs. 36/2023.

* Il Contratto di servizio è trasmesso in copia al competente Dipartimento della Regione Sicilia entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

Art. 24 (Trattamento dei Dati Personali)

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento: Comune di Favara – Piazza Cavour CAP 92026 - P. IVA 80002590844.

PEC: comune.favara@pec.it

Centralino unico: (+39) 0922 448111

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è il Dott. Antonio Di Giovanni mail: dpo@comune.favara.ag.it.

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 - 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it